

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica nella sua sede in Roma presso il Ministero della Giustizia, presenti i Signori:

Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
Avv. Giovanna OLLA'	Segretario
Avv. Leonardo ARNAU	Componente
Avv. Giovanni Berti ARNOALDI VELI	Componente
Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
Avv. Aniello COSIMATO	Componente
Avv. Antonino GALLETTI	Componente
Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alfredo Pompeo Viola, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] (CF [OMISSIS]) del Foro di Perugia PEC [OMISSIS]

**avverso**

la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di Perugia in data 21 ottobre 2019 depositata il 4/11/2019 e notificata con pec del 04/11/2019 che l'ha ritenuta responsabile delle violazioni ai capi di incolpazione e ha inflitto la sanzione della censura.

Per la ricorrente nessuno è presente.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Federica Santinon.

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo di accogliere parzialmente il ricorso ed infliggere la sanzione dell'avvertimento

### **FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

L'avv. [RICORRENTE] impugna la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di Perugia, che ne ha ritenuto la responsabilità disciplinare e le ha inflitto la sanzione della censura per le violazioni di cui al seguente capo di incolpazione: *“per avere l'Avv. [RICORRENTE] in violazione degli artt. 9 e 53 del CDF, pubblicato sul proprio profilo Facebook, nonché tramite Messenger, valutazioni e commenti, aventi contenuto polemico, non veritiero e diffamatorio, nei confronti del Giudice onorario di Tribunale Dott. [AAA], riguardo all'amministrazione e conduzione del procedimento civile n. [OMISSIS]/2016 RG tribunale di Perugia, che vedeva coinvolta la medesima Avv. [RICORRENTE], costituitasi in giudizio in proprio” in Perugia dal 5.10.2017 in poi.*

La vicenda disciplinare trae origine dall'esposto di data 8.1.2018 del Dott. [AAA] (Giudice Onorario del Tribunale di Perugia) inviato al Coa di Perugia.

Il G.O.T. affermava nell'esposto di essere stato assegnatario di una causa civile (rg. [OMISSIS]/2016) avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. [RICORRENTE] per un credito professionale nei confronti di ex clienti.

In data 10.1.2017 l'esponente partecipava ad un seminario e veniva informato da due avvocati del Foro di Perugia che sul profilo Facebook della medesima erano presenti pesanti commenti e valutazioni nei suoi diretti confronti con espresso riferimento ad una causa civile. Verificata la circostanza il Dott. [AAA] presentava l'esposto citato e chiedeva quindi che venissero valutate eventuali responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] per la pubblicazione del lungo e articolato post e per l'invio di un messaggio a mezzo messenger.

L'esponente lamentava i toni utilizzati e reputati offensivi e rilevava che gli stessi contenesero anche una ricostruzione dei fatti processuali della causa *sub* r.g. [OMISSIS]/2016 non corrispondenti al vero.

Il C.D.D. di Perugia all'esito dell'istruttoria riteneva la responsabilità dell'incolpata in ordine alle violazioni contestate, e applica la sanzione della censura.

Con ricorso depositato in data 2.12.2022 l'avv. [RICORRENTE] in proprio impugnava tempestivamente e ritualmente la decisione del CDD chiedendo che, in riforma del provvedimento impugnato e in accoglimento della impugnazione, venisse in via principale dichiarata la nullità/annullamento/riforma e in via subordinata la riduzione della sanzione al richiamo verbale.

Il ricorso, si articola in due motivi.

1) Con il primo motivo rileva l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

2) Con il secondo motivo, la decisione viene censurata per violazione ed errata applicazione degli artt. 9 e 53 del CDF con particolare riferimento anche alla comminata sanzione della censura lamentando l'ingiustizia della decisione.

La ricorrente ha depositato successive note difensive di data 24.4.2023 con le seguenti conclusioni: "in via principale:1) annullare la decisione del CDD perché nulla, infondata ed immotivata 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi si ritenesse sussistente la responsabilità della sottoscritta la sanzione dell'ammonimento in sostituzione della sanzione della censura"; e successivamente nella memoria conclusiva di data 11 gennaio 2024 chiedeva:" 1) *Sia dichiarata la nullità della decisione del CDD di Perugia per mancanza di motivazione* 2) *la sottoscritta sia "prosciolta" da ogni accusa per non avere reso alcuna dichiarazione falsa o offensiva nei confronti del dott. [AAA]* 3) *e comunque prosciolta perché il fatto non costituisce illecito disciplinare, in quanto è consentito esprimere pareri tecnici o opinioni su condotte processuali dei magistrati ai sensi dell'art 21 della Costituzione.*"

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il C.D.D. di Perugia ha accertato la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta della ricorrente, e ha compiuto una corretta ricostruzione del fatto. La motivazione, sia pur stringata, è del tutto coerente con le risultanze processuali con riferimento alle condotte accertate.

E', difatti, emersa documentalmente l'avvenuta pubblicazione sui profili social della ricorrente del post ad evidente contenuto denigratorio dell'operato del giudice, pubblicazione che, in ogni caso, è del tutto inopportuna e violativa della norma che impone la correttezza dell'avvocato nei rapporti con il magistrato.

Costituisce ulteriore violazione dei doveri deontologici dell'avvocato l'aver addirittura contattato privatamente fuori dalla sede istituzionale – via Messenger – il giudice chiedendo spiegazioni in merito alle decisioni ordinatorie assunte nella causa che la vedeva anche come parte.

Va dunque rigettato il primo motivo di ricorso.

Diverse a dirsi per il secondo. Per quanto concerne, infatti, la misura della sanzione, si rammenta che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto (cfr. Cass. SS.UU. 13791/12). L'art. 3 CDF richiede che la sanzione sia determinata sulla base dei fatti complessivamente e deve essere «*commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa,*

*all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione» e che si debba comunque tenere conto «del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari».*

Ritiene il Collegio che, valutando complessivamente i fatti ed il comportamento dell'incolpata, possa essere applicata la più lieve sanzione dell'avvertimento.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012),

Il Consiglio Nazionale Forense, accoglie parzialmente il ricorso e ridetermina la sanzione comminando l'avvertimento.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2024.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 31 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà